

INTRODUZIONE.

«Manette agli evasori», ricalcando il motto che ha animato il quadro normativo derivante dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, rappresenta lo slogan che caratterizza le recenti riforme realizzate nell'ambito del sistema penale tributario tramite il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella l. 19 dicembre 2019, n. 157 ed il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Le novelle hanno prodotto effetti rilevanti in diversi settori dell'ordinamento, sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche.

Nei riguardi delle prime, le riforme hanno avuto soprattutto effetti di aggravamento del trattamento punitivo, per mezzo dell'abbassamento delle soglie di punibilità, della previsione della confisca allargata e dell'innalzamento dei limiti edittali sanzionatori. Conseguenza diretta è stata l'estensione della disciplina riguardante intercettazioni e custodia cautelare in carcere.

Le novità di maggior rilievo sono quelle che riguardano i soggetti metaindividuali. Le suddette riforme hanno introdotto i delitti fiscali, tipica espressione della criminalità del profitto e forma di manifestazione dei *white-collar crimes*¹, all'interno della disciplina di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disciplinante il sistema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

Per poter analizzare al meglio l'impatto prodotto da innovazioni di tale portata ed osservarle attraverso un occhio critico, è necessario preliminarmente spostare l'attenzione sui sistemi all'interno dei quali esse si innestano, osservando gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono contrapposti nel tempo sulle tematiche oggetto di riforma.

Innanzitutto, appare necessario approfondire il sistema inerente alla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

A tal fine è imprescindibile preliminarmente interrogarsi su una problematica sorta all'indomani dell'emanazione del d.lgs. 231/2001 analizzando le diverse posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla natura

¹ Espressione coniata dal criminologo e sociologo Edwin Hardin Sutherland nel 1939 riferendosi ai delitti finanziariamente motivati e non violenti, commessi dal personale imprenditoriale e governativo.

amministrativa, penale o *tertium genus* di tale forma di responsabilità, così da verificare i differenti effetti e le conseguenze derivanti dalle relative ricostruzioni.

Passando allo studio del decreto, viene in primo luogo in rilievo la norma che individua i soggetti destinatari della disciplina.

All'interno della tematica, nel silenzio del legislatore, dibattuta è l'applicabilità della normativa nei confronti dei gruppi societari, in quanto soggetti autonomi ed indipendenti dai propri componenti. La mancata risoluzione della questione da parte dell'espresso dato testuale rende necessaria anche l'analisi della giurisprudenza che si è pronunciata sulla riconducibilità o meno delle imprese individuali e delle società unipersonali ai soggetti nei confronti dei quali la materia trova applicazione.

Un'importanza fondamentale è assunta dal principio di legalità, che traslato dall'ordinamento penale alla disciplina oggetto di studio si atteggia a principio di doppia legalità. Affinché un soggetto giuridico risponda dell'illecito ascritto, è necessario non solo che questo sia considerato reato dalla legge, ma anche che sia espressamente prevista la responsabilità dell'ente in relazione allo stesso. Il principio, inoltre, è portatore dei suoi corollari di riserva di legge, tassatività ed irretroattività.

Proseguendo nell'analisi del decreto, oggetto di attenzione divengono i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi degli illeciti ai soggetti di diritto.

La lettera della norma stabilisce che gli enti rispondano solo per gli illeciti compiuti nel proprio interesse o vantaggio. Rilevanti sono le questioni che si sono poste soprattutto in merito al significato da attribuire alla locuzione, in particolar modo sulla sussistenza o meno di un'autonomia di contenuto delle sue singole componenti.

I concetti di interesse e vantaggio inoltre si atteggiano diversamente a seconda che ai soggetti metaindividuali siano imputate fattispecie dolose o colpose. La responsabilità degli enti era inizialmente prevista esclusivamente in relazione ad illeciti dolosi, per cui la locuzione sembrava essere compatibile solo con la prima categoria di reati. Con l'ampliamento della parte speciale del decreto avvenuta tramite l'introduzione di figure criminose di natura colposa, nell'assenza di innovazioni legislative, sono stati essenziali gli interventi dottrinali e giurisprudenziali che si sono susseguiti e contrapposti nel tempo.

All'interno del discorso riguardante i criteri imputativi occorre evidenziare le differenti categorie soggettive idonee ad impegnare la responsabilità delle persone

giuridiche. Si tratta di individui titolari di posizioni particolari nei confronti di queste ultime, siano essi soggetti che rivestono posizioni apicali, caratterizzate dai poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione, o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. La diversa qualificazione soggettiva degli autori degli illeciti assume rilevanza centrale nel sistema di responsabilità da reato degli enti e comporta una diversa disciplina per l'attribuzione della responsabilità e per l'esenzione dalla stessa.

Tutto ciò consente di soffermarsi su quello che è il vero rimprovero mosso ai soggetti metaindividuali. Prestando attenzione al principio di colpevolezza, non è prevista l'ascrizione all'ente di una responsabilità oggettiva che richiede la semplice commissione del reato nell'interesse o vantaggio dello stesso da parte di un titolare di una posizione qualificata, ma è necessaria la presenza di un difetto organizzativo che impedisce di prevenire la realizzazione dell'illecito all'interno delle persone giuridiche. Si parla, in tal senso, di colpa di organizzazione.

In quest'ambito vengono in risalto i modelli di organizzazione, gestione e controllo, strumenti alla base del rimprovero mosso nei confronti degli enti e potenzialmente dotati di efficacia attenuante o esimente.

Poiché l'ente risponde di un fatto proprio, la propria carenza organizzativa, inderogabilmente occorre prestare attenzione ad un elemento cardine del sistema inerente alla responsabilità da reato dei soggetti di diritto: il principio di autonomia delle responsabilità. Esso permette la punibilità della persona giuridica, che resta collegata alla commissione di un reato da parte di una persona fisica, anche in ipotesi in cui quest'ultima non possa essere raggiunta dalla sanzione penale poiché non identificata, non imputabile o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Di interesse nel discorso sul d.lgs. 231/2001 è l'approfondimento dell'apparato sanzionatorio previsto in relazione al catalogo delle fattispecie presupposto. Esso si compone di pena pecuniaria, obbligatoria e strutturata secondo un sistema per quote, e di sanzioni interdittive, comminabili al ricorrere di determinate condizioni. Queste ultime possono essere applicate, soddisfacendo i requisiti prestabiliti per legge, anche come misure cautelari. Delimitano il quadro punitivo la confisca, espressamente prevista come misura sanzionatoria, e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Per completare l'analisi della parte generale del decreto si può porre l'attenzione sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, che assume carattere tassativo e su cui il legislatore è intervenuto diverse volte nel tempo.

Per poter vagliare l'impatto dell'introduzione dei delitti tributari all'interno della parte speciale del d.lgs. 231/2001 occorre approfondire in secondo luogo il sistema penale tributario nel suo complesso. A tal fine appare innanzitutto utile osservare, seppur a grandi linee, l'evoluzione storica che ha portato all'attuale struttura del sistema.

Il centro della disciplina è rappresentato dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che in contrasto con le scelte intraprese precedentemente, in risposta ai canoni costituzionali, soprattutto al principio di offensività, ha eliminato le fattispecie prodromiche all'evasione e contravvenzionali, delineando un insieme di reati strettamente delittuosi e prevalentemente fraudolenti. A partire dalla sua emanazione, il legislatore, nelle successive riforme, ha continuato ad intervenire attraverso modificazioni apposte a tale *corpus* normativo.

All'interno del discorso sul sistema penale fiscale, un'importanza fondamentale è assunta dall'analisi dei soggetti attivi dei delitti tributari. Si tratta soprattutto di figure criminose integranti reati propri, per cui è necessario al fine della loro configurazione che siano commesse da soggetti titolari di una qualifica soggettiva idonea a porre il bene giuridico tutelato in una situazione di pericolo rilevante.

In tale contesto, due sono le problematiche di maggior rilievo che occorre necessario trattare.

La prima fa riferimento alla rilevanza delle qualifiche di fatto. All'interno delle persone giuridiche si verifica una scissione fra le figure di contribuente e autore del reato a cui è ascritta la responsabilità penale. La legittimazione ad integrare i reati di cui al d.lgs. 74/2000 è attribuita, negli enti, ai rispettivi rappresentanti legali. Non disponendo nulla il diritto tributario in tal senso, ci si è interrogati sull'estendibilità al sistema fiscale dell'art. 2638 c.c., che disciplina l'estensione delle qualifiche soggettive in relazione ai reati tributari.

La seconda questione riguarda la delega di funzioni in materia fiscale. La problematica è sorta a causa della configurazione come reati propri della gran parte degli illeciti in questione. Giurisprudenza e dottrina hanno affermato nel tempo un

principio che tende a negarne categoricamente ogni rilevanza, anche se non mancano spinte contrapposte. Oltre alla sua naturale importanza, la questione dev'essere affrontata a causa dell'estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, poiché i modelli organizzativi devono tener conto delle esigenze di estensione dei poteri delegati.

Una componente peculiare del sistema penale fiscale è costituita dall'elemento psicologico che deve animare l'azione del reo all'interno della maggior parte delle fattispecie: il dolo specifico di evasione. In relazione ad esso si è sono sviluppate diverse correnti di pensiero riguardo la possibilità di configurarlo o meno come dolo eventuale.

La materia regolata dal d.lgs. 74/2000 è contraddistinta da una serie di elementi derogatori della disciplina penalistica generale. In questo senso, vengono in rilievo le eccezioni previste in tema di tentativo e di concorso di persone nel reato. Quanto alla prima, in relazione ad alcuni dei principali delitti dichiarativi è esclusa l'applicabilità dell'art. 56 c.p., in modo da impedire che siano punite condotte prodromiche all'evasione. Quanto alla seconda, è prevista una disciplina derogatoria del concorso di persone nel reato per i delitti di cui agli artt. 2 ed 8, d.lgs. 74/2000.

All'interno dell'apparato sanzionatorio previsto nella materia penale tributaria, assume un ruolo centrale la pena detentiva. Come già precedentemente affermato, il recente inasprimento previsto in relazione ai limiti edittali ha prodotto effetti rilevanti in relazione all'applicabilità della custodia cautelare in carcere e all'utilizzazione delle intercettazioni.

Un'importanza centrale è assunta anche dalle pene accessorie previste in riferimento al sistema fiscale, caratterizzate da una valenza fortemente afflittiva poiché incidenti sulle attività lavorative dei destinatari. Al ricorrere dei presupposti di legge, è inoltre esclusa l'applicabilità della sospensione condizionale della pena in relazione a molte delle fattispecie previste nel d.lgs. 74/2000.

Si pone necessaria, in questo contesto, anche l'analisi delle diverse tipologie di confisca applicabili. La misura ablatoria può atteggiarsi nel sistema fiscale come confisca di prevenzione, come confisca diretta o per equivalente, con riconosciuto valore sanzionatorio, e come la neo-introdotta confisca allargata. In relazione alle confische diretta e per equivalente si è posto il problema, affrontato dalla giurisprudenza

di legittimità anche a Sezioni Unite, circa l'applicabilità o meno delle stesse nei confronti dei beni della persona giuridica in nome della quale ha agito l'autore del reato.

Sempre inerente allo studio del sistema sanzionatorio, la disciplina fiscale prevede il pagamento del debito tributario come causa di esclusione della punibilità dell'autore del reato e come circostanza attenuante. Si tratta di un elemento necessario per escludere l'applicazione di sanzioni accessorie e, secondo il dato testuale, per accedere all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.

La materia tributaria è caratterizzata da un «doppio binario punitivo»: in relazione ad alcune condotte è prevista la punibilità dei soggetti coinvolti sia attraverso lo strumento penale, sia attraverso lo strumento amministrativo fiscale. Per garantire una risposta sanzionatoria rispondente ai canoni costituzionali e sovranazionali in tema di *ne bis in idem*, che impedirebbe ad uno stesso soggetto di essere sottoposto a doppio procedimento e trattamento sanzionatorio in relazione al medesimo fatto, il d.lgs. 74/2000 ha previsto diversi strumenti, che vanno dal principio di specialità al coordinamento processuale e punitivo.

Ciononostante, resta comunque da verificare se il modello prescelto rispetti il divieto di *bis in idem* richiesto dalla normativa interna e transnazionale attraverso lo studio dei criteri e principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Dopo aver trattato anche il sistema penale tributario nel suo complesso, si può osservare come questo si relazioni con la disciplina inerente alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. L'introduzione dei delitti fiscali all'interno del catalogo dei reati tributari non costituisce una tematica nuova nel panorama legale, dottrinale e giurisprudenziale.

Diversi sono stati i progetti di riforma che si sono susseguiti negli anni volti a realizzare la suddetta estensione.

Differenti erano anche le posizioni favorevoli e contrarie alla loro introduzione. Per comprendere la reale portata di tale immissione ed analizzare con occhio critico le importanti novità prodotte, si pone la necessità di analizzare le correnti di pensiero che si sono scontrate sulla tematica.

Le posizioni favorevoli all'introduzione dei reati tributari muovevano le proprie argomentazioni dalla doverosità dell'immissione stessa, dovuta al carattere di criminalità imprenditoriale che anima il sistema penale fiscale. Si faceva poi riferimento all'opportunità di ricorrere agli strumenti sanzionatori interdittivi e ablatori tramite l'applicabilità del sistema punitivo di cui al d.lgs. 231/2001. Si argomentava inoltre che ciò non avrebbe ostato alla preesistenza dell'apparato sanzionatorio amministrativo fiscale a causa del campo applicativo e degli scopi differenti. Si riteneva, inoltre, che un intervento legislativo in tal senso avrebbe anche potuto aumentare le garanzie dei soggetti metaindividuali.

Le motivazioni contrapposte facevano soprattutto leva sull'ingiustificata moltiplicazione della risposta punitiva scaturente da un unico fatto storico, con il rischio di violazione del principio di *ne bis in idem*. Si portava in tal senso come esempio la censura operata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro l'ordinamento italiano per la violazione del divieto in materia di *market abuse*, caratterizzata da un'analoga soluzione sanzionatoria. Si riteneva che le conseguenze punitive già previste fossero sufficienti ad evitare che l'ente ottenesse vantaggi economici dalla commissione di condotte illecite e che un ulteriore limite provenisse dal riconosciuto principio di indelegabilità degli obblighi tributari.

Occorre tener presente inoltre che una rilevanza in materia di responsabilità degli enti, seppur indiretta, era attribuita precedentemente alle fattispecie tributarie dalla giurisprudenza.

Ciò avveniva innanzitutto attraverso la contestazione alle persone giuridiche delle fattispecie associative realizzate al fine di commettere illeciti tributari. Fra affermazioni e smentite, la giurisprudenza di legittimità faceva leva sull'attitudine dei reati associativi a produrre autonomamente, prescindendo dalla commissione dei delitti scopo, un profitto rilevante in capo ai soggetti metaindividuali. La questione riguardava la possibilità di contestare alle persone giuridiche le fattispecie associative anche nell'assenza all'interno della parte speciale del d.lgs. 231/2001 dei delitti scopo.

Era anche attraverso le figure criminose di ripulitura di denaro perpetuate attraverso i proventi derivanti dalle condotte di frode fiscale che queste ultime assumevano rilevanza indiretta per la responsabilità degli enti. Anche in questo caso, la giurisprudenza si è alternata sulla possibilità o meno di imputare alle persone giuridiche

gli illeciti di *money laundering* in relazione a delitti presupposto assenti nel d.lgs. 231/2001. Le suddette discussioni si sono concentrate soprattutto in relazione alla fattispecie di autoriciclaggio, attraverso la quale si argomentava che potesse estendersi la responsabilità dei soggetti metaindividuali in relazione a qualsiasi delitto non colposo. Si denunciava, in particolare, che il rischio fosse che i modelli di organizzazione, gestione e controllo dovessero prevenire la commissione dei reati presupposto della fattispecie di *self-laundering*, assumendo la forma di *compliance programs* definiti «veggenti».

Si faceva infine ricorso, per attribuire rilevanza indiretta alle fattispecie fiscali, a reati complessi o che assorbissero al loro interno illeciti presenti nel d.lgs. 231/2001, di modo che si contestassero quest'ultimi ai soggetti di diritto ed i delitti tributari alle persone fisiche. L'espedito in questione è però stato superato dalla stessa giurisprudenza attraverso l'applicazione del principio di specialità o affermando la violazione di tale orientamento con il principio di stretta legalità.

Tutto ciò produceva effetti anche sul versante dei modelli di organizzazione, gestione e controllo volti alla prevenzione delle fattispecie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, all'interno dei quali erano già tenuti in considerazione, talvolta, gli illeciti fiscali.

È solo attraverso lo studio di questi passaggi che può effettivamente comprendersi l'impatto prodotto dall'innesto dei reati tributari all'interno del sistema inerente alla responsabilità da reato degli enti, avvenuto per mezzo l'inserimento dell'art. 25-quinquiesdecies nel *corpus* del d.lgs. 231/2001. Ciò è avvenuto anche in recepimento della Direttiva 2017/1371/UE inerente alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Nell'iter legislativo che ha portato all'attuale conformazione del sistema punitivo previsto nei confronti degli enti per la commissione dei delitti fiscali previsti nel d.lgs. 74/2000, diverse sono le criticità che sono state evidenziate dalla letteratura giuridica in ogni passaggio, a partire dal d.l. 124/2019, proseguendo tramite la legge di conversione e modifica dello stesso, la l. 157/2019, e terminando con il d.lgs. 75/2020.

In relazione ai reati tributari si delinea un apparato punitivo fortemente gravoso che prevede l'applicazione di pena pecuniaria, sanzione interdittiva, confisca per

equivalente e pubblicazione della sentenza: le persone giuridiche sono destinatarie dell'intero sistema sanzionatorio previsto nel d.lgs. 231/2001.

È necessario inoltre interrogarsi sui rapporti risultanti fra le persone fisiche e giuridiche come scaturenti dalle recenti riforme, ponendo soprattutto l'accento sulla differente disciplina prevista in relazione a tali soggetti con specifico riguardo alle conseguenze derivanti dalle condotte riparatorie di estinzione del debito tributario.

Una delle maggiori critiche sollevate nei confronti delle novelle consiste nella mancata estensione agli enti della disciplina di favore prevista in relazione agli autori dei reati fiscali conseguenti alla realizzazione di condotte riparatorie. Nello stesso tema, ci si deve interrogare sull'estensione della confisca allargata, che trova applicazione nei confronti delle persone fisiche autrici del reato. Si è evidenziato che tutto ciò comporterebbe effetti paradossali sul sistema interamente considerato, alimentati dal rischio di scarico della risposta punitiva dello Stato sull'autore del reato.

La tematica di maggior impatto evidenziata maggiormente in dottrina riguarda il rispetto del principio di *ne bis in idem*. Esso trova applicazione anche in relazione all'apparato punitivo previsto nei confronti delle persone giuridiche e deve essere letto come risultante dalla giurisprudenza convenzionale, transnazionale ed interna. Sia nell'ipotesi in cui si ritenga violato il divieto, sia nell'ipotesi in cui si consideri rispettato, occorre verificare almeno la proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva.

In ultima analisi è necessario infine occorre soffermarsi sull'impatto prodotto dalle novelle sulla redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo volte a prevenire la realizzazione di illeciti di rilevanza penale. A causa del carattere generico che caratterizza i reati tributari, è possibile la loro realizzazione all'interno di qualsiasi persona giuridica, qualsiasi sia la sua natura, dimensione ed attività svolta.

I. LA DISCIPLINA DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.

1. La responsabilità «amministrativa» da reato degli enti e la sua natura.

La cultura penalistica e la legislazione dell'Europa continentale sono state caratterizzate negli ultimi secoli dal brocardo *societas delinquere non potest*, per cui le persone giuridiche non potevano essere considerate responsabili di reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il quadro è mutato, negli ultimi decenni, attraverso la previsione di forme di responsabilità proprie degli enti introdotte in modo da arginare la sempre più pressante criminalità d'impresa¹. Si tratta di responsabilità di natura amministrativa o strettamente penale² autonome rispetto alle talvolta eventuali responsabilità delle persone fisiche agenti per conto di esse.

In Italia è stato adottato, in attuazione di obblighi sovranazionali inerenti alla tutela degli interessi finanziari CE, il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il decreto prevede una forma autonoma di responsabilità degli enti formalmente qualificata come amministrativa e dipendente dalla commissione di un reato da parte di un soggetto qualificato che agisca nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

A seguito dell'introduzione di questa forma di responsabilità sono stati da subito sollevati dubbi riguardo alla sua natura. La problematica assume rilievo non solo da un punto di vista formalistico o nominalistico, ma ha rilevanti risvolti pratici: dalla sua risoluzione dipende l'applicabilità dei principi costituzionali operanti nella materia penale³, non invocabili in un sistema di tipo amministrativo, e l'integrabilità in via

¹ Per una ricostruzione storica sulla responsabilità degli enti, G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2007, 2-3, p. 445 ss.

² In S. PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società, nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2002, Responsabilità Civile e Previdenza, 3, p. 898 e ss. è evidenziato come nei Paesi di common law sia prevista una forma di responsabilità delle società di natura penalistica. In Europa, le società sono soggetti attivi di reato anche in Olanda, Francia, mentre la responsabilità è qualificata come amministrativa in Spagna e Germania.

³ G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, DeJure, 2006, p. 4.

analogica di eventuali lacune normative, impossibile per l'ordinamento penale, dove vige il divieto di analogia in malam partem⁴.

La Relazione ministeriale afferma come avrebbe potuto prevedersi una forma di responsabilità propriamente penale, non essendo insuperabili le obiezioni legate al principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., salvo optare per una tipologia di responsabilità amministrativa che «coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia»⁵. Diverse sono state le posizioni adottate sia in letteratura che in giurisprudenza.

Una parte minoritaria della dottrina, facendo leva sulla qualificazione formale operata dal legislatore e sulla difficoltà di coniugare con i soggetti collettivi i principi di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, propende ad attribuire alla responsabilità in questione natura amministrativa⁶.

L'orientamento maggioritario, indipendentemente dal dato nominalistico, le attribuisce natura penale⁷, in virtù del sistema sanzionatorio punitivo, dell'autonomia della responsabilità, dell'insieme di principi di stampo penalistico che caratterizzano la materia, della cognizione del giudice penale e dell'insieme delle garanzie tipiche del processo penale.

Un ulteriore schieramento dottrinale ritiene che si tratti infine di un *tertium genus* di responsabilità⁸, che si discosta dal modello amministrativo e penale per assumere un carattere ibrido rispetto ad essi ma di cui riprende le caratteristiche principali⁹.

⁴ G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, Diritto Penale Contemporaneo, 28 ottobre 2012, p. 5 e s.

⁵ Relazione ministeriale al D. Lgs. N. 231/2001, 1.1.

⁶ M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, Rivista delle Società, 2002, 2-3, p. 393 ss. e S. PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società*, nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2002, Responsabilità Civile e Previdenza, 3, p. 898 ss.

⁷ Come evidenziato da S. PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società*, nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2002, Responsabilità Civile e Previdenza, 3, p. 898 ss., lo sostiene ad esempio C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, Corriere Giuridico, 2001, 7, p. 845 ss.

⁸ Si tratta, ad esempio, della posizione assunta da L. BERTONAZZI, *Il d.lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi*, Diritto Processuale Amministrativo, 2001, 4, p. 1166 e ss.

⁹ Per una completa ricostruzione delle posizioni sostenute dalla dottrina, E. MEZZETTI, *Diritto penale. Casi e materiali*, Bologna, 2016, p. 137 e s.